

## VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

## La strada delle società fiduciarie

Qual è il vantaggio di utilizzare una società fiduciaria una volta attivata la voluntary disclosure?

M.M.

**Risponde Dario Branciamore, Wealth planning, Ubs Fiduciaria**

Coloro che, aderendo alla voluntary disclosure, intendono mantenere all'estero le attività finanziarie oggetto di emersione potranno farlo attraverso il conferimento di un incarico a una società fiduciaria. Il conferimento di un mandato fiduciario per la custodia e l'amministrazione delle attività estere oggetto di disclosure sono assimilabili, sia fiscalmente sia giuridicamente, a un trasferimento dei beni in Italia pur rimanendo depositati presso l'intermediario estero. L'intervento della fiduciaria consente di usufruire di un adeguato livello di riservatezza; mantenere all'estero le attività emerse ai sensi della voluntary disclosure senza la necessità di aprire un nuovo rapporto in Italia; gestire in modo efficiente ed efficace gli obblighi di tipo fiscale previsti dalla legge italiana, essendo la fiduciaria sostituto d'imposta del cliente/contribuente; avere un servizio altamente qualificato e specializzato nell'amministrazione del patrimonio ed, infine, di usufruire di servizi professionalmente sofisticati di wealth planning per la tutela e la protezione del patrimonio.

## Responsabilità dell'ente ampia

Il reato di autoriciclaggio assume rilevanza ai fini della responsabilità dell'ente di cui al dlgs n. 231/2001?

L.I.

**Risponde Stefano Loconte**

La risposta è sì. La nuova fattispecie di reato è stata in-

clusa, infatti, nel novero dei reati che possono determinare la responsabilità in capo all'Ente (es. società) ai sensi del richiamato dlgs 231/2001, rubricato «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300». Di conseguenza, nell'ipotesi in cui il dirigente di una società (es. amministratore delegato o direttore generale), dopo aver commesso, o concorra a commettere, un reato fiscale di cui andrà a beneficiare l'ente di appartenenza, tenti poi di trasferire o reimpiegare il provento dell'attività illecita, anche la predetta società potrà essere chiamata a rispondere penalmente di autoriciclaggio, con pesanti conseguenze sanzionatorie in capo a quest'ultima, anche dal punto di vista patrimoniale. Sarà, pertanto, onere delle singole società provvedere diligentemente a studiare, predisporre e applicare, all'interno della propria struttura, dei modelli organizzativi aggiornati e ottimizzati, in ragione del mutato quadro normativo, conseguente all'entrata in vigore della normativa sull'autoriciclaggio, così da essere in grado di prevenire, individuare e reprimere tempestivamente condotte dei propri membri connesse con fattispecie di reati fiscali.

## Regolarizzazione da paese a paese

Quali sono le differenze per la regolarizzazione tra un paese black list o uno white list?

I.R.

**Risponde Stefano Loconte**


Aderendo alla collaborazione volontaria il contribuente dichiarerà tutte le attività patrimoniali sconosciute al fisco giovandosi così di una serie di benefici che variano se la detenzione sia in paesi a fiscalità privilegiata, i così detti black list, o in paesi white list. Per i paradisi fiscali gli anni accertabili sono 8 o 10

(nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione o omessa) a differenza dei paesi white list dove gli anni accertabili sono 4 e 5 (dl 78/2009). Sotto il profilo sanzionatorio, nel caso di paesi white list le sanzioni amministrative pecuniarie ammontano all'1,5% degli importi non dichiarati per ogni anno di imposta a condizione che le attività siano trasferite in Italia o in stati membri Ue o stati See che consentono scambi di informazioni o le attività emerse erano o sono detenute in Italia o in stati Ue e See o l'autore delle violazioni rilascia all'intermediario estero che detiene le attività, l'autorizzazione a trasmettere alle autorità italiane tutte le informazioni necessarie per la voluntary disclosure. La sanzione sale al 2,25% qualora non sussistano tali condizioni. Per i paesi black list, le sanzioni a seguito dell'adesione ammontano al 3% degli importi non dichiarati per anno di imposta qualora le attività siano trasferite in Italia o in stati membri Ue o stati See che consentono scambi di informazioni o le attività emerse erano o sono detenute in Italia o in stati Ue e See o l'autore delle violazioni rilascia all'intermediario estero che detiene le attività, l'autorizzazione a trasmettere alle autorità italiane tutte le informazioni necessarie per definire la procedura. Le sanzioni salgono al 4,5% degli importi non dichiarati fuori dalle ipotesi sopra menzionate. Per gli stati a regime fiscale privilegiato che stipulano con l'Italia accordi per l'effettivo scambio di informazioni entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, la sanzione è ridotta al 3% degli importi non dichiarati. Il periodo lungo, non si applica, ad esempio, a Cipro, Malesia, Malta, Mauritius, Oman, San Marino, Singapore, Ecuador, Lussemburgo, Emirati Arabi, Kuwait, Corea del Sud, Uruguay, Libano.

I LETTORI POSSONO INVIARE  
I LORO QUESITI A: VOLUNTARY.ITALIAOGGI@CLASS.IT

Sponsorizzato da UBS Italia  
[www.ubs.com/voluntary](http://www.ubs.com/voluntary)

## Voluntary Disclosure



IN EDICOLA

Disponibile anche on line sul sito  
[www.classabbonamenti.com](http://www.classabbonamenti.com)

ItaliaOggi



## Voluntary Disclosure

Martedì 13 gennaio 2015, ore 9.30 - 13.00

In diretta su



Canale 507 di Sky

In streaming su

[www.italiaoggi.it](http://www.italiaoggi.it)[www.ubs.com/voluntary](http://www.ubs.com/voluntary)[www.milanofinanza.it](http://www.milanofinanza.it)

E in collegamento con le sedi dei dottori commercialisti e degli avvocati.  
La partecipazione all'evento è valida ai fini della formazione professionale continua.

## PROGRAMMA

## Introduce e modera:

**Marino Longoni**  
Condirettore ItaliaOggi

## Intervista a:

**Luigi Casero**  
Viceministro dell'Economia  
e delle Finanze  
**Gerardo Longobardi**  
Presidente CNDCEC

## Esperti

**Antonio Martino**  
Responsabile UCIFI  
**Vincenzo Josè Cavallaro**  
Studio Cordeiro Guerra  
**Francesco Squeo**  
Studio Belluzzo&Partners  
**Raul Angelo Papotti**  
Studio Chiomenti  
**Marco Tullio Valiante**  
UBS Fiduciaria

## Temi

- Chi può sanare? E cosa?
- I costi della Voluntary Disclosure
- La procedura di regolarizzazione
- Le conseguenze dell'adesione
- Il nuovo ravvedimento operoso
- I rischi della non adesione
- Il ruolo dell'intermediario finanziario

MF  
SERVIZI  
EDITORIALI

Ordini professionali,  
Enti e Associazioni possono  
richiedere gratuitamente  
il collegamento presso la propria  
sede ed essere Partner dell'evento.  
Per informazioni: 02.58219.216;  
email: [voluntary.italiaoggi@class.it](mailto:voluntary.italiaoggi@class.it)

[www.ubs.com/voluntary](http://www.ubs.com/voluntary)

In collaborazione con

UBS